

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **296/1985** (ECLI:IT:COST:1985:296)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **12/11/1985**

Deposito del **13/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11192 11193**

Atti decisi:

N. 296

ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 20 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 285 bis del 4 dicembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, e 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia

abitativa") e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 15 maggio, il 26 giugno, il 12 giugno, il 17 aprile (n. 2 ord.), 19 giugno e 3 luglio 1984 dalla Corte di Appello di Trento ed iscritte ai nn. 996, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060 e 1061 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 bis, 34 bis, 38 bis e 47 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1.1 - la Corte d'Appello di Trento, con le sette ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa"), in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.;

1.2 - il giudice rimettente, premesso che nei giudizi di merito, tutti concernenti opposizione alla determinazione dell'indennità di esproprio, vengono in considerazione aree dotate di vocazione edificatoria (dove la rilevanza della questione), deduce che la norma censurata impone, nel dettare i criteri per la determinazione dell'indennità, di considerare i terreni espropriati come agricoli, prescindendo dalle effettive caratteristiche del bene abitato, con il risultato di offendere sia la previsione costituzionale del "serio ristoro" (art. 42 Cost.), sia lo stesso principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), giacché la lamentata disparità di trattamento conseguirebbe a valori indennitari che possono essere "i più vari e i meno logici";

2.1 - nelle ordinanze nn. 996, 1058, 1059, 1060 e 1061/84, il giudice a quo, solleva, in via subordinata all'accoglimento della principale, una seconda questione di legittimità costituzionale, denunciando, sempre in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., l'art. 24, primo comma, della medesima legge provinciale n. 15 del 1972, il quale, nell'ambito della normativa concernente le aree di edilizia agevolata nelle zone di espansione, disciplina l'acquisizione di dette aree da parte del comune;

2.2 - la Corte rimettente rileva che, se il valore urbanistico dei beni ablati tornasse ad avere rilevanza ai fini della determinazione dell'indennità, non potrebbe non tenersi conto del fatto che, nelle zone di espansione, il terreno della comunione coatta, che residua allo stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata ed è restituito ai proprietari, viene perciò stesso ad acquistare un pregio più elevato, in quanto affrancato dal rischio di ulteriori espropriazioni e destinato all'edilizia residenziale privata: con la conseguente illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a titolo di compensazione, l'ingiustificata locupletazione conseguita dall'esproprio mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici;

3. - nei giudizi instaurati con le ordinanze in esame non si sono costituite parti private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

4. - i giudizi possono, data l'identità delle questioni, essere riuniti e congiuntamente decisi.

Considerato che le medesime questioni sono state già esaminate, sotto gli stessi profili, dalla Corte costituzionale. Questo Collegio, con sentenza n. 231, del 1984, ha infatti dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale - limitatamente al regime dell'indennità di esproprio previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene abitato, dell'attitudine edificatoria - dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano n.15 del 1972 e successive modificazioni, al quale andava circoscritta la questione sollevata - in quel giudizio, come nelle ordinanze ora in esame - dalla stessa Corte d'Appello di Trento, anche nei confronti del terzo comma dell'art. 12;

b) l'inammissibilità della questione relativa all'art. 24, primo comma, della stessa legge provinciale, in quanto le conseguenze ipotizzate dal giudice a quo non si verificherebbero, come egli ritiene, necessariamente, bensì solo se e in quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire, in conseguenza dell'illegittimità costituzionale allora pronunciata, il regime indennitario, non tenesse conto del trattamento di favore che nelle ordinanze di remissione si assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione;

che non vi sono motivi per discostarsi da tali decisioni: il giudice a quo prospetta le questioni con argomentazioni identiche a quelle contenute nelle ordinanze di cui ai giudizi decisi con la citata sentenza n. 231/84.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte d'Appello di Trento con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla Corte di Appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con le ordinanze nn. 996, 1058, 1059, 1060 e 1061 del 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.